



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)”.

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge si intendono apportare integrazioni all’articolo 17 “Classificazione e denominazione” di cui alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 “Norme in materia di turismo”, attraverso l’inserimento di un nuovo comma.

Il comma aggiunto prevede la possibilità, con riferimento alle strutture ricettive alberghiere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in conformità ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, di aggiungere posti letto supplementari con l’obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti.

La scelta di inserire la suddetta disposizione è legata all’esigenza di consentire alla nostra Regione, di competere ad un livello di parità sia nel contesto nazionale, dove questa disposizione in deroga è contenuta in diverse leggi regionali, sia nel contesto internazionale.

Inoltre essa offrirebbe opportunità aggiuntive di soggiorno per particolari esigenze. Si evidenzia infatti che, secondo la normativa attualmente vigente nella nostra Regione, i nuclei familiari con più figli, anche minori, non possono soggiornare nella medesima stanza, ma devono valutare altre opzioni evidentemente costose non solo in termini economici ma anche in termini di impatto nell’organizzazione familiare stessa.

La crisi del mercato globale ha in generale ridisegnato lo scenario stesso del mercato turistico, con evoluzioni dei profili di domanda, atti a ricercare continui e ottimali livelli nel rapporto qualità-prezzo dell’offerta turistica.

Si ritiene che la modificazione proposta con il presente disegno di legge, benché minima nei contenuti, sia idonea a contribuire al conseguimento del suddetto obiettivo, oltre a consentire un’offerta turistica della nostra Isola conforme al contesto globale e quindi altrettanto competitiva.

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari a carico della finanza regionale in quanto è una norma di tipo ordinamentale.